


NEWSLETTER N. 1- 2008
Gennaio 2008

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
PARTE II - NUOVI E VECCHI STRUMENTI PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRANSFRONTALIERI IN EUROPA – REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL CREDITI DI MODESTA ENTITÀ. I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN SPAGNA, INGHILTERRA, GALLES E ROMANIA.	<i>pag. 2</i>
Rassegna di Giurisprudenza	
MANCATO RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELL'ISTITUTO STATUNITENSE DEI PUNITIVE DAMAGES. - CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 19 GENNAIO 2007, N. 1183 Parrott c. Soc. Fimez Danni - Valutazione e liquidazione - funzione e natura della responsabilità civile nell'ordinamento giuridico italiano - Punizione e sanzione della condotta del responsabile civile - Cosiddetti danni punitivi (punitive damages) - Contrarietà all'ordinamento pubblico interno - Riconducibilità alla risarcibilità dei danni non patrimoniali e morali - Fattispecie di delibazione di sentenza statunitense.	<i>pag. 3</i>
VENDITA INTERNAZIONALE: IL GIUDICE COMPETENTE SECONDO L' INTERPRETAZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA DELLE MERCI CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 14 MAGGIO 2007 , N. 10941 - Soc. Euro Elevators c. Centoducati – Vendita internazionale - Interpretazione del luogo di consegna delle merci – Giudice competente	<i>pag. 5</i>
Notizie - dall'Italia e dall'Europa:	
RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE IN ITALIA: introduzione di nuove sanzioni amministrative e reati penali	<i>pag 6</i>
LA ZONA SENZA CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE SI ESTENDE AD EST Comunicato estratto dal sito della Commissione UE	<i>pag 8</i>



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell'oggetto "informazioni newsletter") oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

PARTE II

NUOVI E VECCHI STRUMENTI PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRANSFRONTALIERI IN EUROPA – REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL CREDITI DI MODESTA ENTITÀ.

I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN SPAGNA, IN INGHILTERRA E GALLES ED IN ROMANIA *Segue dal numero precedente:*

Nella scorsa newsletter si sono esaminate le principali novità relative al Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per il recupero dei crediti di modesta entità (ossia di importo inferiore a € 2000 oltre a interessi e spese). In nuovo procedimento (che entrerà in vigore dall'1.1.2009) eliminerà la necessità di dover svolgere una fase intermedia tra il procedimento di merito e l'esecuzione forzata per il riconoscimento del titolo nello Stato membro in cui deve aver luogo l'esecuzione forzata.

E' stata con l'occasione già fatta una breve disamina delle procedure semplificate esistenti in Francia ed in Germania.

Prosegue qui la disamina sintetica delle discipline processuali nazionali degli Stati Membri della Comunità Europea relative a procedimenti semplificati (in particolare procedimenti di tipo ingiuntivo) utilizzabili ai fini del recupero di crediti insoluti, discipline che, ricordiamo, continueranno ad applicarsi in via concorrente ed alternativa rispetto alla procedura disciplinata dal Regolamento (CE) n. 861/2007.

I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN SPAGNA, IN INGHILTERRA E GALLES ED IN ROMANIA

Dopo Francia e Germania, in questa sede si indicano le caratteristiche della normativa applicabile ai procedimenti semplificati in Spagna, in Inghilterra e Galles ed in Romania.

c. SPAGNA

La legge spagnola prevede la possibilità di istaurare un procedimento semplificato per

crediti di importo non superiore ad € 30.000,00.

Il creditore ha facoltà di utilizzare detta procedura semplificata in alternativa al procedimento ordinario.

Per istaurare il contenzioso il creditore si può avvalere di un formulario disponibile sul sito del "*Consejo general del poder judicial – CGPJ*"; il creditore può presentare la domanda senza l'ausilio di un avvocato, mentre per le fasi successive del procedimento (ossia a seguito dell'accoglimento o del rigetto della domanda) il patrocinio di un avvocato è prescritto dalla legge per tutti crediti di valore superiore ad € 900,00.

La legge prevede la competenza esclusiva del tribunale competente per il luogo del domicilio o della residenza del debitore, escludendo pertanto la possibilità di procedere per via del procedimento semplificato nei confronti di debitori residenti all'estero. Inoltre, la legge spagnola prevede che anche un creditore residente all'estero non possa avvalersi della medesima procedura, cosicché in sostanza il procedimento semplificato si applica soltanto tra due soggetti entrambi residenti (o aventi la loro sede, se persone giuridiche) in Spagna.

La fondatezza della pretesa creditoria deve essere comprovata mediante prove scritte attestanti il credito, ad es. un riconoscimento del debito in forma scritta, fatture e relativi documenti di trasporto, ecc..

Il giudice emette la decisione sulla base della documentazione prodotta, rigettandola invece laddove i documenti presentati non forniscono un principio di prova del credito.

Contro la decisione che accoglie la domanda il debitore può proporre opposizione nel termine di 20 giorni; l'opposizione si svolge normalmente in forma scritta e solo per i crediti non superiori ad € 3.000 si svolge invece in forma orale.

Decorso il termine di 20 giorni senza che il debitore abbia presentato ricorso, su richiesta del creditore il tribunale emette una decisione esecutiva.

d. INGHILTERRA E GALLES

In Inghilterra e nel Galles non esiste uno specifico procedimento semplificato cosicché il creditore deve necessariamente agire secondo le regole previste per il giudizio ordinario, salva la possibilità di avvalersi dell'istituto della sentenza contumaciale, qualora il debitore ometta di costituirsi entro quattordici (14) giorni dalla ricezione della notifica dell'atto di citazione.

Il procedimento che conduce all'emanazione di una sentenza contumaciale è a tutti gli effetti un procedimento ordinario, come tale sottoposto alle regole ordinarie con riguardo, ad es., alla competenza del giudice, alla rappresentanza da parte di un avvocato ecc., e senza limiti di valore.

La sentenza contumaciale viene emessa in base alle informazioni portate dal creditore istante a conoscenza del tribunale mediante compilazione di un apposito modulo di domanda giudiziale; il creditore deve inoltre esporre le ragioni del suo credito, depositando un breve resoconto dei fatti, la dichiarazione (se pertinente) che l'attore chiede un particolare tipo di risarcimento, informazioni sugli interessi richiesti nonché qualsiasi altra informazione necessaria in relazione al tipo di domanda giudiziale, come previsto dalle norme di procedura.

La sentenza viene emessa, a cura di ausiliari del Giudice, se questi ultimi hanno elementi per ritenere che l'esposizione delle ragioni della pretesa creditoria sia stata notificata al convenuto, che il convenuto non abbia presentato le sue difese avverso la domanda nei tempi previsti e che il convenuto non abbia già ottemperato a quanto richiesto nella domanda. Su richiesta del debitore la sentenza contumaciale può essere modificata o abrogata.

e. ROMANIA

Il procedimento semplificato è disciplinato dall'ordinanza governativa n. 5/2001 e successive modifiche.

La procedura è applicabile a crediti che siano liquidi ed esigibili, o in base ad accordi scritti, o per determinazione legislativa, senza alcuna

previsione di limiti di valore per l'utilizzo di detto procedimento.

La domanda deve essere presentata presso il tribunale competente secondo quanto stabilito dalle regole generali del codice di procedura civile, con l'indicazione di alcune informazioni minime (identificazione delle parti, l'importo richiesto, ecc.) e con contestuale produzione della documentazione scritta comprovante il credito azionato.

Non è necessario farsi rappresentare da un avvocato anche se ciò appare consigliabile.

Al fine di adottare la decisione il giudice esamina il merito della domanda creditoria, potendo, se lo ritiene necessario, sentire le parti per spiegazioni e/o chiarimenti. Contro la decisione di accoglimento della domanda il debitore può proporre opposizione entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica o di consegna della decisione medesima al debitore.

In assenza di opposizione da parte del debitore, il creditore può richiedere l'apposizione della formula esecutiva.

Se invece il giudice rifiuta l'emissione del decreto ingiuntivo (così come nel caso di un accoglimento parziale della domanda) il creditore ha facoltà di esperire un'azione ordinaria.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

MANCATO RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELL'ISTITUTO STATUNITENSE DEI *PUNITIVE DAMAGES*.

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, 19 GENNAIO 2007, N. 1183 *Parrott c. Soc. Fimez*

Danni - Valutazione e liquidazione - funzione e natura della responsabilità civile nell'ordinamento giuridico italiano - Punizione e sanzione della condotta del responsabile civile - Cosiddetti danni punitivi (punitive damages) - Contrarietà all'ordinamento pubblico interno - Riconducibilità alla risarcibilità dei danni non patrimoniali e morali - Fattispecie di delibazione di sentenza statunitense.

“Nel vigente ordinamento alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta. È quindi incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto dei danni punitivi che, per altro verso, non è neanche riferibile alla risarcibilità dei danni non patrimoniali o morali. Tale risarcibilità è sempre condizionata all'accertamento della sofferenza o della lesione determinata dall'illecito e non può considerarsi provata "in re ipsa". È inoltre esclusa la possibilità di pervenire alla liquidazione dei danni in base alla considerazione dello stato di bisogno del danneggiato o della capacità patrimoniale dell'obbligato. (...)”

La Suprema Corte si è pronunciata sulla riconoscibilità in Italia di una sentenza statunitense (dello stato dell'Alabama), la quale aveva condannato un produttore italiano di fibbie per caschi da moto al risarcimento di ben un milione di dollari in favore della madre della vittima di un incidente mortale.

La sentenza aveva accertato il difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura del casco e aveva liquidato i danni secondo criteri che il giudice italiano aveva ritenuto propri dell'istituto dei danni punitivi *punitive damages* e come tali incompatibili con l'ordine pubblico interno.

Per poter eseguire infatti la sentenza statunitense e pertanto per poter procedere ad esecuzione forzata nei confronti della società italiana, la madre della vittima aveva chiesto alla Corte d'Appello di Venezia la riconoscibilità (c.d. delibazione) in Italia di detta sentenza di condanna.

La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 15.10.2001, aveva invece rifiutato di riconoscere la sentenza statunitense ritenendo

che (i) il provvedimento straniero difettesse del requisito della motivazione, ed in particolare che (ii) per l'esorbitante ammontare della condanna (un milione di dollari), il risarcimento comprendesse anche dei *punitive damages*.

La presenza di “*danni c.d. punitivi*” è stata valutata dalla Corte di Appello di Venezia contraria ed incompatibile con l'ordine pubblico italiano, vigendo nel nostro ordinamento il principio della funzione solo compensatoria della tutela risarcitoria.

L'attrice statunitense ricorreva allora alla Suprema Corte di Cassazione, eccependo che nell'ordinamento italiano sussistono istituti aventi finalità punitive, quali ad esempio la clausola penale ed il danno morale e che pertanto i *punitive damages* non potevano essere considerati contrari all'ordine pubblico italiano.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza ivi commentata, ha confermato la posizione della Corte d'Appello di Venezia. Ha infatti escluso che l'istituto della clausola penale possa essere ricondotta all'istituto dei *punitive damages*, proprio del diritto nordamericano, istituto quest'ultimo che “*non solo si collega, appunto per la sua funzione, alla condotta dell'autore dell'illecito e non al tipo di lesione del danneggiato, ma si caratterizza per un'ingiustificata sproporzione tra l'importo liquidato ed il danno effettivamente subito*”. Allo stesso modo la Suprema Corte ha ritenuto che lo stesso risarcimento del danno morale non può essere equiparato ai danni punitivi, “*nell'ipotesi di danno morale, infatti, l'accento è posto sul danneggiato e non sul danneggiante: la finalità perseguita è soprattutto quella di reintegrare la lesione, mentre nel caso dei punitive damages, come si è visto, non c'è alcuna corrispondenza tra l'ammontare del risarcimento e il danno effettivamente subito. Nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno”.*

Nel caso in esame, pertanto, la Suprema Corte ha rifiutato l'*exequatur* (ossia il riconoscimento ed eseguibilità) della sentenza statunitense in Italia, ritenendo contraria all'ordine pubblico la condanna della società italiana inflitta dal Giudice americano sulla base delle sole deduzioni dell'attrice, senza alcun accertamento sul merito, ma soprattutto ritenendo non compatibile con il nostro ordinamento il riconoscimento dei *punitive damages*.

Tale istituto infatti non può rientrare nell'ambito della responsabilità civile del nostro ordinamento, estranea all'idea di punizione.

VENDITA INTERNAZIONALE: IL GIUDICE COMPETENTE SECONDO L'INTERPRETAZIONE DEL LUOGO DI CONSEGNA DELLE MERCI

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UN., 14 MAGGIO 2007 , N. 10941 - Soc. Euro Elevators c. Centoducati – Vendita internazionale - Interpretazione del luogo di consegna delle merci – Giudice competente

Si commenta la suddetta decisione della Suprema Corte già riportata in massima nella precedente newsletter n. 12 del dicembre 2007.

Il tema affrontato dalla Suprema Corte è di estrema importanza in quanto riguarda le modalità di determinazione del giudice competente in caso di controversia riguardante un contratto di compravendita internazionale secondo il Reg. CE 44/2001 ed in particolare sulla base dell'interpretazione del "luogo di consegna" ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. b, del Regolamento CE 44/2001.

IL CASO DI SPECIE

Una società italiana chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, un decreto ingiuntivo nei confronti di una società belga per il pagamento di alcune forniture di beni mobili (ascensori) avvenute in Belgio. La società belga proponeva

opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ritenendo invece competente il giudice belga, quale giudice del luogo di effettiva consegna dei beni venduti, sempre sulla base del Reg. CE 44/2001.

A seguito della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo concessa dal Tribunale di Monza, la società belga proponeva davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per stabilire l'incompetenza del giudice italiano.

LA PREVISIONE DEL REG. CE 44/2001

In mancanza di una pattuizione delle parti, per determinare il giudice competente occorre far riferimento al disposto del primo comma dell'art. 5 del Reg. CE 44/2001 secondo cui *"La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita. [...] b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salva diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto"*.

Il Regolamento comunitario specifica pertanto in modo preciso che ai fini della determinazione del giudice competente occorre far riferimento, per i contratti di compravendita internazionale, al luogo di consegna della merce, tuttavia occorre sempre precisare cosa si debba intendere, in assenza di accordo tra le parti, per "luogo di consegna dei beni".

IL LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI

Nel caso di specie era pertanto necessario individuare il luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto di dover far riferimento al luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati; luogo che, a parere delle Sezioni

Unite, deve essere individuato applicando le norme della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di compravendita di beni mobili (in particolare l'art. 31).

Secondo la tesi seguita dalla Suprema Corte, in mancanza di indicazioni specifiche delle parti, la consegna si intende fatta al primo trasportatore perché faccia pervenire la merce all'acquirente.

Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione ha pertanto concluso che, nel caso di specie essendo stata effettuata in Italia la consegna dei beni al vettore conseguentemente la competenza a decidere spettava al Giudice italiano.

Si segnala altresì che la Corte di Cassazione si è espressa in senso conforme al citato orientamento anche successivamente alla sentenza qui commentata (cfr. Cassazione civile, 30 luglio 2007, n. 16801; Cassazione civile, 20 giugno 2007, n. 14300; Cassazione civile, 14 giugno 2007, n. 13891).

Per dovere di completezza si evidenzia tuttavia che parte della dottrina e della giurisprudenza, nonché la Corte di Giustizia CE, seguono un diverso orientamento, accogliendo una definizione di “luogo di consegna dei beni” di tipo “economico-pragmatico” e non giuridico.

In particolare questo secondo orientamento, escludendo il richiamo alla Convenzione di Vienna del 1980 individua il luogo di consegna in quello in cui la merce perviene nella disponibilità materiale del destinatario, ossia nel luogo di destinazione finale effettiva dei beni, che di regola coincide con il domicilio dell'acquirente.

Questa è la posizione seguita dalla recente pronuncia Color Drack della Corte di Giustizia CE (3 maggio 2007 – C -386/05), la quale ha enunciato il principio secondo cui il luogo di consegna della merce deve essere determinato “in ragione di criteri economici” e pertanto sulla base di criteri fattuali e non giuridici.

CONCLUSIONE

In conclusione nelle compravendite internazionali, in mancanza di una diversa pattuizione delle parti sul luogo di consegna dei beni o a monte del giudice competente, il giudice competente a decidere un'eventuale controversia sarà il giudice del luogo di consegna dei beni, il quale potrà essere determinato sulla base delle due diverse tesi sopra riportate.

NOTIZIE

- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA:

RECEPIMENTO DI DIRETTIVE COMUNITARIE IN ITALIA: INTRODUZIONE DI NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE E REATI PENALI

Il recepimento di importanti direttive comunitarie (con diversi provvedimenti pubblicati nel supplemento ordinario n. 228/L alla Gazzetta Ufficiale del 9.11.2007, n. 261), ha introdotto nel nostro ordinamento nuove “multe” e reati penali nonché “inasprimento di pene”.

Si tratta di ben diciotto decreti legislativi che intervengono sulle materie più varie: dalla disciplina della cessione, conservazione e lavorazione dei tessuti e cellule umani (D. Lgs. 101/2007), ai controlli in materia di sicurezza alimentare (D.Lgs. 193/2007), alle conseguenze dell'inquinamento prodotto dalle navi (D.Lgs. 22/2007) e che hanno come comune denominatore la necessità di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario.

Stante la diversità e la complessità delle materie trattate, si ritiene utile soffermarsi in via esemplificativa sulle nuove sanzioni, anche penali, introdotte dalla recente normativa di recepimento relative a casistiche e fattispecie che riteniamo possano essere di maggior interesse.

- **SICUREZZA ALIMENTARE (D. LGS. 6.11.2007, N. 193)**

Con l'attuazione della direttiva comunitaria 2004/41/CE (relativa ai controlli in materia di

sicurezza alimentare), è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova fattispecie penale costituente reato punita con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda fino a 15.000 euro, a carico di chiunque effettua attività di macellazione di animali, produzione e preparazione e messa in commercio di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti e dai locali a tal fine riconosciuti¹; per altre specifiche fattispecie, costituenti illecito amministrativo sono state altresì introdotte diverse sanzioni amministrative pecuniarie.

- **APPARECCHIATURE: COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (D. LGS. 06.11.2007, N. 194)**

Con l'attuazione della direttiva comunitaria 2004/108/CE (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica), sono state introdotti nel nostro ordinamento alcune fattispecie di illeciti amministrativi puniti con sanzioni amministrative pecuniarie per chi immette nel mercato o installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione stabiliti, ovvero modifica, alterandole, apparecchiature conformi e previste dall'apposito marchio di conformità CE².

- **INQUINAMENTO DEL MARE (D. LGS. 06.11.2007, N. 202)**

¹ Si riporta un estratto della norma: Art. 6 D. Lgs. 194/2007: "Chiunque nei limiti di applicabilità del reg. Ce 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti e dai locali a tal fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere (...)".

² Si riporta un estratto della norma: Art. 15 D. Lgs. 194/2007: "Chiunque immette nel mercato ovvero installa apparecchiature non conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000,00 ad euro 24.000. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura Ce, che comportano la mancata conformità ai requisiti di protezione (...)".

Con l'attuazione della direttiva comunitaria n. 2005/35/CE (relativa all'inquinamento provocato dalle navi e relative sanzioni), sono stati introdotti nel nostro ordinamento i reati di inquinamento doloso, inquinamento colposo nonché pene accessorie per il comandante ed i membri dell'equipaggio. Suddetti reati sono puniti con l'arresto (da sei a due anni) o con una ammenda (da 10.000 a 50.000 euro)³.

- **SICUREZZA DEI PORTI (D. LGS. 06.11.2007, N. 203)**

Con l'attuazione della direttiva comunitaria 2005/65/CE (relativa al miglioramento della sicurezza nei porti) è stata introdotta nel nostro ordinamento un'ipotesi di illecito amministrativo per l'inosservanza di disposizioni o provvedimenti in materia di sicurezza marittima. La sanzione pecuniaria prevista varia da un minimo di 1032 ad un massimo di 6197 euro⁴.

- **PRODOTTI ECOMPATIBILI (D. LGS. 06.11.2007, N. 201)**

Con l'attuazione della direttiva comunitaria n. 2005/32/CE (sulla istituzione di un quadro

³Si riporta un estratto della norma: Art. 8 D. Lgs. 202/2007: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 (...)". Art. 9 D. Lgs. 202/2007 "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 a euro 30.000 (...)".

⁴ Art. 14 D. Lgs. 203/2007: "All'art. 1174 del codice della navigazione, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente in materia di sicurezza marittima quale definita dall'articolo 2, n. 5) del regolamento Ce n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00".

per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia), sono stati introdotti nel nostro ordinamento illeciti amministrativi per chi metta in commercio o in servizio, prodotti che consumano energia privi di marcatura di qualità o con la stessa marcatura contraffatta. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 18⁵ varia da 20.000 a 50.000 euro.

LA ZONA SENZA CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE SI ESTENDE AD EST

Comunicato estratto dal sito della Commissione UE

http://ec.europa.eu/news/justice/071221_1_it.htm

Con l'adesione di nove Stati membri dell'Europa dell'Est all'area Schengen, il numero dei paesi in cui è possibile viaggiare senza passaporto sale a 24.

Il 21 dicembre 2007 nove nuovi paesi hanno aderito all'area Schengen. Si tratta di: Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Ciò significa che verranno aboliti i controlli alle frontiere per le persone che si spostano via terra o via mare fra questi e gli altri paesi Schengen, mentre i controlli negli aeroporti dovrebbero terminare nel marzo 2008. I visitatori provenienti da un paese extra UE avranno invece solo bisogno di un unico visto per viaggiare in tutti i paesi della zona Schengen.

Per celebrare l'evento, il presidente della Commissione José Manuel Barroso, il vicepresidente Franco Frattini e il primo ministro portoghese José Sócrates intendono

cogliere questa nuova opportunità di viaggiare liberamente attraversando le frontiere di alcuni paesi Schengen senza passaporto.

I nove paesi hanno compiuto enormi sforzi per poter aderire all'area Schengen e la Commissione ha verificato accuratamente il rispetto di tutti i criteri: protezione dei dati, cooperazione di polizia, controlli esterni alle frontiere terrestri, marittime e aeree, nonché la politica in materia di visti. I nuovi membri hanno anche dovuto prendere confidenza con il sistema informativo Schengen, che consente un accesso permanente alle ultime informazioni riguardanti persone ricercate, scomparse o espulse e beni rubati o andati perduti.

Prima di questa ultima espansione, l'area Schengen contava 13 Stati membri dell'UE, più Norvegia e Islanda. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno scelto di non partecipare allo spazio senza frontiere, mentre Cipro ha deciso di ritardare la sua adesione di un anno. La Romania e la Bulgaria, che sono entrate a far parte dell'UE nel 2007, devono compiere ulteriori progressi per soddisfare i criteri di sicurezza. L'accordo di Schengen è stato firmato il 14 giugno 1985 da Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi, che hanno in tal modo convenuto di eliminare gradualmente i controlli alle frontiere comuni per introdurre la libera circolazione di tutte le persone, ovvero sia i propri cittadini, che quelli degli altri Stati membri dell'UE, che quelli di paesi extra UE.

⁵ Si riporta un estratto della norma Art. 18 D. Lgs. 201/2007: "Chiunque metta in commercio o mette in servizio prodotti privi di marchiatura CE o della dichiarazione CE di conformità ovvero con marcatura o dichiarazione contraffatta è punito, salvo, che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro ventimila a euro centocinquanta (....)".